Tribunale di Bologna sez. II, 10/03/2021

ORDINANZA

1.

La domanda \tilde{A} " meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

2.

Con ricorso ai sensi dellâ??art. 702 *bis* c.p.c. il ricorrente esponeva dâ??essere iscritto da circa 10 anni al *social network Facebook*, con una pagina che recava come *account* il proprio nome e cognome â??(omissis)�, cui erano collegate due pagine, denominate «(omissis)» e «(omissis)», le quali risultavano essere state

rimosse nel gennaio 2020, rilevando come la resistente non avesse dato al riguardo alcuna spiegazione e motivazione e come a suo avviso si fosse in presenza di una â??ritorsioneâ?•, avendo il ricorrente assunto nella sua qualità di avvocato il mandato difensivo per altro utente a sua volta rimosso dal *social network*, in rappresentanza del quale il ricorrente aveva diffidato la resistente proprio venti giorni circa prima della propria cancellazione; chiedeva per conseguenza la condanna della stessa a ripristinare il detto profilo personale e le dette pagine, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, oltre che al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva tempestivamente la resistente, rilevando come le comunicazioni stragiudiziali dellâ??utente fossero state inviate a soggetto diverso dalla resistente («Facebook Italia» in luogo della resistente Facebook Ireland Ltd), eccependo per un verso lâ??impossibilità di individuare il profilo personale e le pagine segnalate dal ricorrente, atteso che il medesimo aveva mancato di indicarne gli URL, sicché non era in grado di verificare le ragioni della loro cancellazione; osservava, per altro verso, dâ??avere verificato la sussistenza di un account collegato allâ??indirizzo e-mail indicato dal ricorrente, (omissis)@gmail.com, confermando che lo stesso era stato «rimosso», allegando, tuttavia, di averne cancellato tutti i contenuti «in via definitiva», sicché era impossibilitata a verificare le ragioni della rimozione e, in ogni caso, era oggettivamente impossibilitata a ripristinare tanto il profilo personale che le due pagine.

Alla prima udienza del 15 ottobre 2020, il ricorrente rilevava come il profilo e le pagine rimosse fossero state correttamente identificate dalla resistente in quanto collegate allâ??indirizzo *e-mail* indicato dal ricorrente, (omissis)@gmail.com (mentre lo stesso non era in possesso dei loro URL, $n\tilde{A}$ © poteva individuarli attesa la rimozione), insistendo nellâ??accoglimento delle domande. Alla stessa udienza la resistente ribadiva che, nonostante la mancata indicazione dellâ??URL, la stessa aveva \hat{A} «potuto rintracciare un *account* che \hat{a} ?? in virt \tilde{A} 1 del lungo tempo trascorso \hat{a} ?? \tilde{A} 1 stato definitivamente cancellato e i dati a esso associati non possono essere ripristinati \hat{A} ».

Rinviata quindi la causa allâ??udienza del 20 gennaio 2021, tenuta con trattazione scritta ai sensi dellâ??art. 83, settimo comma lettera h) del DL 18/2020, con termine alle parti per ulteriormente

dedurre, la resistente nelle note scritte depositate per lâ??udienza eccepiva la carenza di giurisdizione, mentre il ricorrente chiedeva lâ??ammissione di prove orali; ritenuto che la questione di giurisdizione potesse essere decisa insieme al merito e non ammesse le prove orali, la decisione veniva quindi riservata alla detta udienza, con ulteriore termine per note conclusionali (per una carenza del sistema informatico, il verbale del 20 gennaio 2021, depositato dal giudice istruttore in pari data, non risultava visibile alle parti sino al 10 febbraio 2021, sicché le parti venivano rimesse in termini sino allâ??8 marzo 2021).

3.

Non Ã" fondata, preliminarmente, lâ??eccezione di carenza di giurisdizione formulata dalla resistente nelle note scritte depositate per lâ??udienza del 20 gennaio 2021, sul rilievo che lâ??utente non sarebbe consumatore, avendo dedotto, nella propria memoria del 14 dicembre 2020, di avere utilizzato il proprio profilo personale come «una vera e propria vetrina, personale e professionale, che consentiva allâ??avvocato di prestare il proprio supporto legale a chi ne avesse bisogno, agevolati dal mezzo informatico nel contattarlo e nel richiedere consulenze» ed inoltre per promuovere la propria attività politica e per attività legate allâ??associazione di cui era presidente («(omissis), associazione di volontariato composta da genitori che si occupa di dislessia e di sostegno alle famiglie di ragazzi dislessici»), sicché la giurisdizione andrebbe individuata non in forza della normativa consumeristica ma secondo la proroga di giurisdizione prevista nelle Condizioni generali di contratto (clausola 4.4.: « lâ??utente accetta che il reclamo verrà risolto davanti a un tribunale competente della Repubblica dâ??Irlanda e che la legge irlandese disciplinerà le presenti Condizioni ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge»)

Si deve osservare, al riguardo, come tanto dalla lettura del ricorso quanto dalla detta memoria del 14 dicembre 2020 non emerga che il ricorrente abbia allegato un effettivo uso promiscuo del proprio profilo personale anche a fini professionali, essendosi il medesimo limitato a rappresentare, in modo piuttosto generico e fumoso, come il profilo e le pagine *Facebook* a lui riferibili abbiano inciso sulla sua immagine e identitĂ pubblica, essendosi ivi svolta intensamente la sua vita relazionale, e dunque con riflessi su ogni aspetto della sua vita sociale, tanto di natura privata (amicizie, conoscenzeâ?!) che pubblica (partecipazione alla vita politica, ad associazioniâ?!), comprensivi, comâ??Ã" ovvio, della stessa immagine e vita professionale.

Tali indicazioni sono state svolte dal ricorrente, propriamente, al fine di precisare lâ??intensità delle relazioni sociali svolte sul social network e la rilevanza assunta dallo stesso per la propria immagine pubblica, senza che da tali espressioni del suo difensore, piuttosto incerte e non del tutto univoche, possa desumersi la confessione o ammissione di un effettivo utilizzo promiscuo del servizio *Facebook* anche a fini professionali.

Questâ??ultimo, infatti, si \tilde{A} " limitato a rammentare, in risposta alla richiesta del giudice istruttore di meglio precisare il danno asseritamente subito in seguito alla loro rimozione, di svolgere la professione di avvocato e di essere entrato in contatto, tramite la rete sociale, con possibili clienti, allegando tuttavia tale circostanza non per richiedere la liquidazione di danni patrimoniali connessi a tale attivit \tilde{A} , ma esclusivamente per meglio precisare la propria personalit \tilde{A} , i propri interessi e il danno alla vita di relazione e anche di immagine subito con la cancellazione del proprio profilo.

Ammettere in modo del tutto generico che la frequentazione di luoghi, reali o virtuali, in cui si svolge la propria vita di relazione, contribuisce alla affermazione della propria immagine e identitĂ personale e, dunque, (anche) professionale, non significa, in buona sostanza, ammettere uno specifico uso promiscuo del mezzo. Ă? evidente come ogni utente del *social network* utilizzi il proprio profilo al fine di promuovere le proprie relazioni sociali, ben oltre quelle promuovibili attraverso contatti strettamente personali, sicché vi Ã" sempre unâ??evidente ricaduta in ogni sfera della personalità e della vita di relazione e, dunque, anche sul piano dellâ??immagine e delle relazioni professionali.

Dâ??altra parte, una volta che sia stata allegata e provata la qualità di consumatore del ricorrente, facilmente desumibile dalla circostanza che il profilo personale Ã" collegato al proprio nome e cognome, senza alcuna menzione dellâ??attività professionale, e che le pagine non hanno fini commerciali e non attengono allâ??attività professionale di avvocato svolta dal ricorrente, ma hanno ad oggetto suoi *hobbies* (quali il collezionismo e la vita militare), incombeva sulla parte resistente, che ha formulato lâ??eccezione di carenza di giurisdizione, lâ??onere di provare lâ??attività professionale asseritamente svolta, cosa che nella specie la resistente non ha fatto, non avendo prodotto alcun mezzo istruttorio, né di natura documentale né dâ??altro tipo. La stessa, infatti, ha allegato dâ??avere distrutto essa stessa in via definitiva ogni prova legata al rapporto negoziale oggetto di causa e al suo andamento, non ha dedotto altre prove, né, come detto, un utilizzo promiscuo può fondatamente desumersi dalle sole mere, generiche, opache e incerte, affermazioni del ricorrente.

Non \tilde{A} " dunque dimostrato, in alcun modo, che lo stesso abbia utilizzato il proprio profilo personale e le pagine ad esso connesse in funzione della propria attivit \tilde{A} professionale, neppure mediante un utilizzo meramente promiscuo, sicch \tilde{A} © si tratta certamente di consumatore.

In buona sostanza e in conclusione, la circostanza che parte degli utenti di Facebook svolga una parte della propria vita di relazione sul social network e tragga dunque vantaggio dai propri profili anche per attivit \tilde{A} di natura professionale, non rende, di per $s\tilde{A}$ © e in carenza di qualsiasi evidenzia istruttoria, il loro contratto Facebook di natura professionale o promiscuo.

4.

Riguardo allâ??inquadramento giuridico del contratto oggetto di causa, si deve osservare, brevemente, quanto segue.

4.1.

Come noto, attraverso la â??iscrizioneâ?• al servizio *online* lâ??utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti (fotografie, *files*, collegamenti a altri siti ecc..) e svolgendo altresì discussioni a mezzo di messaggi -più o meno, a seconda delle opzioni selezionate- pubblici, oppure privati.

Le condizioni generali di contratto (cd. *Condizioni dâ??uso*) che regolano il rapporto tra ciascun utente e Facebook Ireland Ltd dispongono che «*Facebook* crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare *community* e far crescere aziende. Le presenti Condizioni regolano lâ??uso di *Facebook*, *Messenger* e di altri prodotti, funzioni, app, servizi, tecnologie e *software* offerti da *Facebook* (i Prodotti *Facebook* o i Prodotti)».

Il gestore *Facebook* provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante la??utilizzo di dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari.

La gratuit \tilde{A} della prestazione non consente di assumere che lâ??utente, consentendo lâ??utilizzo e la diffusione dei propri messaggi e contenuti, non fornisca una prestazione che \tilde{A} ", anchâ??essa, suscettibile di valutazione economica.

A tale riguardo le menzionate condizioni dâ??uso dispongono che «anziché richiedere allâ??utente un pagamento per lâ??utilizzo di Facebook o degli altri prodotti e servizi coperti dalle presenti Condizioni, Facebook riceve una remunerazione da parte di aziende e organizzazioni per mostrare agli utenti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Utilizzando i Prodotti di Facebook, lâ??utente accetta che Facebook possa mostrargli inserzioni che Facebook ritiene pertinenti per lâ??utente e per i suoi interessi. Facebook usa i dati personali dellâ??utente per aiutare a determinare quali inserzioni mostrare allâ??utente».

Le condizioni precisano, ancora, che «*Facebook* inoltre fornisce agli inserzionisti *report* sulle prestazioni delle loro inserzioni per consentire loro di comprendere in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti allâ??interno e allâ??esterno di *Facebook*. Ad esempio, vengono forniti agli inserzionisti dati demografici generali e informazioni sugli interessi (ad es., unâ??inserzione Ã" stata vista da una donna di età compresa fra 25 e 34 anni che vive a Madrid e a cui piace lâ??ingegneria *software*) per aiutarli a capire meglio il proprio pubblico. *Facebook* non condivide informazioni che identificano direttamente lâ??utente (informazioni come il nome o lâ??indirizzo e-mail dellâ??utente che possono essere usati per contattare o identificare

lâ??utente) senza lâ??autorizzazione specifica dellâ??utente» e che «*Facebook* raccoglie e usa i dati personali dellâ??utente per fornire allâ??utente i servizi descritti in precedenza».

Non può dubitarsi, dunque, che lâ??utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo, lâ??autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicché, nonostante lâ??affermata gratuità del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dellâ??obbligazione (art. 1174 c.c.).

A prescindere dallâ??utilizzo che la resistente ne faccia (se li ceda e trasmetta a terzi oppure se se ne serva soltanto per offrire ai terzi i presupposti di una informazione pubblicitaria mirata), non può revocarsi in dubbio che i dati personali dellâ??utente abbiano un manifesto valore economico e siano inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore [sul riconoscimento del valore economico dei dati personali nella??ambito del rapporto negoziale fra utente e Facebook, cfr. da ultimo Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260 per cui «il valore economico dei dati della??utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalitA commerciali che vanno al di lA della utilizzazione nel solo â??social networkâ?•»; conforme Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 261; utile alla ricostruzione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, ad abundantiam, anche lâ??art. 3, primo comma seconda parte della Direttiva 2019/770/UE, «relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali» (in vigore dal maggio 2019, termine per misure di implementazione da parte degli Stati membri: 1° luglio 2021) per cui «la presente direttiva si applica altresì nel caso in cui lâ??operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali alla??operatore economico»].

Ne consegue il carattere evidentemente oneroso del rapporto negoziale, posto che il contratto Ã" fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dellâ??utente, a fini di raccolta pubblicitaria.

4.2.

Il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere ad nutum, atteso che il recesso \tilde{A} " espressamente previsto soltanto per lâ??ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dellâ??utente.

A tale proposito nelle Condizioni dâ??Uso si legge che: «1) lâ??utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle Condizioni, agli Standard della *community* e ad altre condizioni e normative applicabili allâ??uso di *Facebook* da parte dellâ??utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti; contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale. 2) Lâ??utente

non pu \tilde{A}^2 caricare virus o codici dannosi, n \tilde{A} © fare qualcosa che possa disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento o aspetto dei Prodotti di Facebook. 3) Lâ??utente non pu \tilde{A}^2 accedere o raccogliere dati dai Prodotti di Facebook usando mezzi automatizzati (senza la previa autorizzazione di Facebook) o tentare di accedere a dati a cui lâ??utente non ha il permesso di accedere \hat{A} ».

Ã? prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dellâ??utente una serie di misure rappresentate, in ordine di crescente gravitÃ, dalla rimozione di contenuti alla sospensione dallâ??utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dellâ??account, sia temporanea che definitiva.

Riguardo alle modalità di â??irrogazioneâ?• delle diverse sanzioni contrattuali, le Condizioni prevedono che «in caso *Facebook* rimuova contenuti condivisi dallâ??utente a causa di una violazione degli *Standard della community*, *Facebook* informerà lâ??utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che lâ??utente violi in modo serio o ripetuto le presenti Condizioni o nel caso in cui fare ciò esponga *Facebook* o altri utenti a responsabilità legale, danneggi la *community* di utenti di *Facebook*, comprometta o interferisca con lâ??integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di *Facebook*, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure sia vietato farlo per motivi legali» e che «*Facebook* può rimuovere o limitare lâ??accesso ai propri contenuti, servizi o informazioni, qualora stabilisca che tale azione sia ragionevolmente necessaria a evitare o ridurre conseguenze legali o normative negative su *Facebook*».

La clausola 4.1 del regolamento negoziale prevede, infine, che «in caso *Facebook* stabilisca che lâ??utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, *Facebook* potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente lâ??accesso dellâ??utente al suo *account. Facebook* potrebbe inoltre sospendere o disabilitare lâ??account dellâ??utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di proprietà intellettuale di altri utenti o in caso *Facebook* sia obbligato a farlo per motivi legali», precisando che «nel caso in cui agisse in tal modo, *Facebook* informerà lâ??utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga *Facebook* o altri a responsabilità legale, danneggi la *community* di utenti *Facebook*, comprometta o interferisca con lâ??integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di *Facebook*, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali».

4.3.

In conclusione, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di *account* Ã" prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare lâ??utente delle ragioni della rimozione.

Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte della??utente, e in carenza di qualsiasi informazione allâ??utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dellâ??art. 1218 c.c..

5.

Ciò posto, a fronte dellâ??allegazione da parte ricorrente dellâ??avvenuta rimozione, da parte della resistente, del proprio profilo personale e delle proprie due pagine senza alcun motivo, e dunque in violazione delle obbligazioni assunte dalla resistente con il perfezionamento del contratto, questâ??ultima ha limitato le proprie difese alla: (1) eccezione di pretesa indeterminatezza della domanda a cagione dellâ??impossibilità di individuare lâ??account riferibile al ricorrente e alla (2) allegazione di non poter dedurre nulla al riguardo delle motivazioni della rimozione avendo distrutto nel contempo ogni documentazione contrattuale (dunque fra la rimozione dellâ??account, avvenuta nel gennaio 2020, il deposito del ricorso, avvenuto il 29 aprile 2020, e la sua notifica, il 1° settembre 2020). wa.. Murisp

5.1.

Riguardo allâ??eccezione di indeterminatezza, che va qualificata come eccezione di nullitA della domanda giudiziale ai sensi dellâ??art. 164, quarto comma c.p.c., ad avviso della resistente, infatti, non vi sarebbe neppure certezza della sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, con grave carenza sotto il profilo della causa petendi, posto che la medesima non sarebbe in grado di identificare un proprio utente in carenza di allegazione dellâ?? URL e non sarebbe, dunque, in grado di difendersi.

Lâ??eccezione Ã" palesemente infondata e francamente contraddittoria.

Nella specie il ricorrente ha allegato dâ??avere perfezionato con la resistente un contratto utilizzando il proprio nome e cognome â??(omissis)â?•, come identificativo del proprio account e/o profilo personale.

Inoltre a tale profilo risultavano collegate ben due pagine, denominate «(omissis)» e «(omissis)».

Tali allegazioni consentono di individuare agevolmente e con assoluta sicurezza il contratto oggetto di causa, essendo, ovviamente, da escludere che vi siano più pagine con denominazione «(omissis)» e «(omissis)» collegate a un profilo denominato «(omissis)».

Dâ??altra parte, la resistente non ha neppure allegato la sussistenza di numerosi altri profili con lo stesso identificativo â??(omissis)â?• ed Â" evidente come soltanto nella ipotesi di molti(ssimi) profili personali omonimi si sarebbe, forse, potuto ammettere che il profilo riferibile al ricorrente fosse identificabile soltanto tramite ulteriori dati, relativi al suo contenuto o di natura tecnica (quale lâ??URL).

In ogni caso, come detto la difesa appare pure manifestamente contraddittoria, posto che la stessa resistente ha ammesso dâ??avere verificato che un account â??(omissis)â?• risultava effettivamente collegato allâ??indirizzo e-mail indicato dal ricorrente, (omissis)@gmail.com e ha ammesso che lo stesso Ã" stato rimosso.

 \tilde{A} ? evidente, dunque, che il profilo e le pagine sono agevolmente identificabili e che l \hat{a} ??account \tilde{A} " stato, in effetti, identificato, sicch \tilde{A} © l \hat{a} ??eccezione di indeterminatezza della domanda appare del tutto inconsistente.

5.2.

 $Ci\tilde{A}^2$ detto, la resistente ha pure allegato la propria impossibilit \tilde{A} , in ogni caso, di ricostruire i motivi per cui ha risolto il contratto, affermando dâ??avere distrutto tutta la documentazione relativa al contratto de quo, sicch \tilde{A} © non sarebbe in grado $n\tilde{A}$ © di verificare i detti motivi $n\tilde{A}$ © di ripristinare lâ??account.

A giustificazione della detta rimozione/distruzione dei dati contrattuali, la resistente ha reiteratamente allegato che \hat{A} «lâ??eliminazione definitiva \tilde{A} " dovuta alla negligenza del ricorrente, il quale ha aspettato oltre sette mesi per iniziare questo procedimento \hat{A} » (comparsa di risposta, pag. 3).

Tale giustificazione, tuttavia, non persuade, posto che la loro distruzione non appare imposta da alcuna esigenza oggettiva, trattandosi di dati immateriali agevolmente conservabili, quantomeno per un certo periodo. Basti pensare che nel caso di specie il ricorrente ha avviato lâ??azione ben prima dello scadere dei termini di prescrizione, avendo promosso il presente giudizio appena tre mesi dopo lâ??illecito contrattuale (la rimozione dellâ??account Ã" avvenuta il 2 gennaio 2020; il deposito del ricorso nellâ??aprile 2020) e che la notifica Ã" avvenuta nel rispetto del termine prescritto dal Tribunale (la notifica Ã" dellâ??1 settembre 2020).

In ogni caso, la giustificazione fondata sul preteso ritardo nella promozione del giudizio appare palesemente insincera, posto che il gestore già nella e-mail del 3 gennaio 2020, dunque il giorno dopo il suo recesso unilaterale, scriveva allâ??utente: «il tuo account Ã" stato disattivato in modo permanente a causa della violazione degli Standard della Community di Facebook. *Purtroppo non saremo in grado di riattivarlo in ogni caso*» (doc. 2 ricorrente), dando così implicitamente atto di avere già distrutto tutti i dati.

Né tale elemento Ã" superato dalla circostanza che la risposta venne fornita non dallâ??attuale resistente ma da *Facebook Italia*, posto che le due compagnie sono strettamente connesse e lâ??una scriveva e rendeva informazioni per conto dellâ??altra, tanto che la missiva Ã" firmata in nome di *Facebook Italia* dagli stessi avvocati poi costituitisi nel presente giudizio in rappresentanza della *Facebook Ireland Ltd* (cfr. missiva del 21 gennaio 2020, doc. 5 ricorrente).

La distruzione di tutti i dati contrattuali rivela, comâ??Ã" evidente, una condotta contrattuale profondamente scorretta, non consentendo di riscostruire lâ??andamento del rapporto, dunque un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nellâ??esecuzione del contratto che informano tutti gli ordinamenti dei paesi a civiltà giuridica a noi affine.

Come si \tilde{A} " detto, si tratta peraltro non di documentazione cartacea, ma immateriale, agevolmente conservabile, quantomeno per un certo tempo, senza costi eccessivi, sicch \tilde{A} © la loro distruzione \tilde{A} " sintomatica di una intenzione soggettiva di provocare un danno ingiusto alla controparte. La resistente vanta di gestire e conservare attualmente dati relativi a 2,7 miliardi di utenti, sicch \tilde{A} © la conservazione per qualche tempo dei dati dei soggetti rimossi appare condotta contrattuale assolutamente esigibile e la loro distruzione configura senz \hat{a} ??altro un comportamento contrario a buona fede.

In ogni caso, ciò che rileva ai fini della presente decisione Ã" che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale ed essendo certa lâ??avvenuta cessazione della prestazione, dunque lâ??inadempimento della resistente, incombeva sulla stessa lâ??onere di provare lâ??impossibilità sopravvenuta a lei non imputabile oppure la legittimità del proprio recesso.

In carenza di qualsiasi allegazione e prova di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista, e in manifesta inottemperanza agli obblighi informativi, la fattispecie va inquadrata dunque come inadempimento della resistente rispetto allâ??obbligazione assunta di mantenere il profilo e la pagina *Facebook*.

Ã? accertato, dunque, che la resistente si sia resa oggettivamente inadempiente, senza che questâ??ultima nel corso del giudizio abbia provato ai sensi dellâ??art. 1218 c.c. che tale inadempimento sia stato dovuto a una causa oggettiva a lei non imputabile o abbia allegato e dimostrato una motivata causa di recesso o di risoluzione del contratto, sicché Ã" provata la responsabilità contrattuale della resistente.

6.

Va pure detto, infine, che nel caso di specie il ricorrente ha allegato, in modo specifico, che il recesso della resistente sarebbe stato verosimilmente motivato da ragioni di \hat{a} ??ritorsione \hat{a} ?•, posto che il recesso \tilde{A} " avvenuto subito dopo l \hat{a} ??assunzione da parte del ricorrente, nella sua attivit \tilde{A} di avvocato, di un mandato difensionale contro la stessa *Facebook*, conferitogli da altro utente, anche lui escluso dalla rete.

Tale specifica allegazione Ã" confermata dalla missiva depositata in atti, essendo documentato che il ricorrente, nella sua qualità di avvocato difensore del giornalista (*omissis*), a cui la resistente aveva chiuso a sua volta il profilo personale e due pagine, abbia inviato il 17 dicembre 2019 una diffida a *Facebook Italia* (cfr. doc. n. 9, ricorrente).

La circostanza, inoltre, non \tilde{A} " stata mai contestata in modo specifico dalla resistente, sicch \tilde{A} © la stessa deve assumersi provata a norma dellâ??art. 115, primo comma c.p.c.. Come noto, infatti, non contestando il fatto nella prima difesa utile, la parte circoscrive il *thema probandum* e solleva dunque la controparte dallâ??onere di provarlo, sicch \tilde{A} © a norma dellâ??art. 115 i fatti non contestati debbono essere ritenuti provati. Lâ??onere di contestare tempestivamente \tilde{A} " invero applicazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e la contestazione \tilde{A} " specifica soltanto quando consiste nellâ??allegazione di un fatto diverso o dâ??un fatto incompatibile col fatto contestato. Dunque, non basterebbe neppure negare il fatto allegato dalla controparte, neppure ripetendo pedissequamente e negando in dettaglio le circostanze allegate dalla stessa, posto che la contestazione \tilde{A} " specifica soltanto se viene allegato un fatto diverso ed incompatibile.

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente aveva manifestato il dubbio che la rimozione fosse da ascrivere ad una valutazione di natura politica o etica rispetto al contenuto di suoi messaggi o post (trattandosi di persona politicamente attiva e evidentemente interessato alla vita militare), ma la resistente non ha dedotto alcuna violazione degli standard contrattuali, non ha allegato affatto la pubblicazione di post offensivi, discriminatori o razzisti, o di notizie false, i quali avrebbero ben potuto motivare, e giustificare senzâ??altro, la reazione del gestore per violazione degli standard contrattuali, anche con la rimozione dellâ??account. La prevenzione della diffusione di discorsi dâ??odio o discriminatori oppure di notizie false per mezzo dei social network, rappresenta, infatti, prima che una regola recepita nel singolo regolamento contrattuale, una reazione del gestore assolutamente conforme ai valori costituzionali che informano il nostro ordinamento.

Per contro, la resistente in comparsa di risposta ha, anzi, escluso in modo netto che la rimozione sia da ascrivere alla condivisibile prevenzione di discorsi dâ??odio, avendo specificamente dedotto che «Facebook Ireland ignora quale sia lâ??ideologia politica del Ricorrente».

In conclusione, a fronte dellâ??allegazione di una rimozione del tutto immotivata, seguita pochi giorni dopo lâ??invio da parte del ricorrente, nella sua qualità di avvocato difensore di un altro utente, di una lettera di diffida a *Facebook Italia*, e a fronte della carenza assoluta di qualsiasi contestazione, si deve assumere accertato che non vi sia altra spiegazione della detta repentina cancellazione dellâ??account e distruzione di tutti i dati, che la volontà di ritorsione nei confronti dellâ??avvocato, con gravissima lesione di evidenti diritti fondamentali della persona, di manifesta rilevanza costituzionale.

7. Il rifiuto di parte resistente di produrre in giudizio qualsiasi elemento relativo allâ??andamento del rapporto negoziale si ripercuote pure sui profili della liquidazione del danno risarcibile.

Ã? noto al riguardo che nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale Ã" risarcibile quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (posto che il rinvio

di cui allâ??art. 2059 c.c. ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo lâ??entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale), anche quando derivi da un inadempimento contrattuale (Corte di cassazione *Sez. U.*, Sentenza n. 26972 del 2008), né può dubitarsi che il diritto di svolgere la propria vita di relazione e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero configurino diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

Le modalità con cui si esercita la vita di relazione e si manifesta il proprio pensiero (personalmente, a mezzo stampa, per televisione, via internet, sui *social* ecc..) non interferiscono, di per sé, con il riconoscimento della rilevanza costituzionale di tali diritti, afferendo la valutazione dei mezzi soltanto alla stima in concreto dellâ??effettività e gravità della lesione.

Il ricorrente nel caso di specie ha allegato dâ??essere stato titolare, per anni, di un profilo personale e di una pagina assai vivaci, ricchissimi di contatti, interazioni e scambi di comunicazioni con lâ??utenza *Facebook*. Ha inoltre allegato dâ??avere conservato in tale profilo e in tali pagine documenti fotografici di particolare rilievo e importanza, anche per la propria identitĂ personale («oltre alla cancellazione arbitraria quello che si contesta Ã" la perdita di oltre dieci anni di materiali pubblicati e raccolti di foto e attraverso la collegata *messenger* di centinaia di contatti in tutto il mondo. Si tratta di oltre dieci anni di vita e di studi, di amicizie e contatti; materiale che per il ricorrente ha la sua importanza e, si ritiene, dovrebbe averla anche per il social, che ha come scopo il creare una rete di contatti ed una *community*»).

A fronte di tale specifica allegazione, la resistente, unico soggetto in possesso di tutti gli elementi relativi al numero di contatti, di interazioni sociali, di scambio di informazioni, alla pubblicazione e conservazione di fotografie e altro, ha opposto soltanto lâ??avvenuta distruzione, da parte sua, di tutti i dati.

Pur incombendo, come noto, sul danneggiato lâ??onere di provare il danno effettivamente patito â?? emergente, per lucro cessante, non patrimoniale â??, nel caso di specie appare evidente come il principio di vicinanza della prova imponga di assumere che sia qui invertito lâ??onere della prova, atteso che tutte le prove erano nella piena disponibilitĂ della (sola) resistente, mentre sono del tutto precluse al ricorrente, e che la resistente ha deciso di impedirne la produzione in giudizio.

Come detto, non persuade al riguardo lâ??affermazione di parte resistente per cui la loro distruzione sarebbe imposta da esigenze oggettive, trattandosi peraltro, come si Ã" visto, di dati immateriali agevolmente conservabili, quantomeno per un certo periodo. Basti pensare che nel caso di specie il ricorrente ha promosso il giudizio appena pochi mesi dopo lâ??illecito contrattuale e ben prima dello scadere dei termini di prescrizione.

Del tutto inconsistente anche lâ??ulteriore argomento, dedotto soltanto nella memoria conclusiva dellâ??8 marzo 2021, per cui «qualora il ricorrente avesse tenuto così tanto alla

conservazione delle sue memorie, si sarebbe potuto avvalere della funzione \hat{a} ?? Scarica le tue informazioni \hat{a} ?• \hat{A} » sicch \tilde{A} © \hat{A} «il ricorrente, invece, non si \tilde{A} " mai avvalso di tale funzione e, pertanto, ha assunto il rischio di perdere tali dati in caso di rimozione del Profilo \hat{A} ». Dalla lettura delle condizioni generali di contratto del *social network* non emerge affatto, invero, l \hat{a} ?? avvertenza a tutti gli utenti della necessit \tilde{A} di avvalersi costantemente della detta \hat{A} «funzione \hat{a} ?? Scarica le tue informazioni \hat{a} ?• \hat{A} » in quanto il gestore si riserverebbe la facolt \tilde{A} di distruggere \hat{a} ?? senza avviso e senza dare spiegazioni \hat{a} ?? tutte le informazioni e i documenti dei propri utenti.

A riprova della vivacità del profilo personale e delle pagine del ricorrente, questi ha prodotto numerosissimi messaggi di utenti *Facebook* che hanno confermato la loro frequentazione del profilo e delle pagine prima della loro rimozione (cfr. doc. 18 ricorrente).

In ogni caso, come detto a fronte dellâ??allegazione di un *account* molto utilizzato e di grande rilevanza per la vita di relazione e la stessa immagine e identità personale del ricorrente, incombeva sulla resistente lâ??onere di allegare e provare un suo ridotto utilizzo, posto che una volta rimosso il profilo e le pagine lâ??utente non ha più alcuna possibilità di accedere e di estrarre dati, mentre la resistente ne aveva piena disponibilitÃ.

Ã? evidente, secondo massima di comune e indiscussa esperienza, che la partecipazione al *social network Facebook* rappresenti nellâ??attualità un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti.

Sarebbe assolutamente ridondante richiamare in questa sede lâ??importanza assunta dai *social network* nella vita sociale, in tutto il pianeta, e, in particolare lâ??importanza di *Facebook*, che \tilde{A} di gran lunga il primo e il pi \tilde{A}^1 importante fra i *social network* (la resistente, come detto, allega essa stessa nella propria comparsa di risposta di avere ben 2,7 miliardi di utenti).

Facebook non \tilde{A} " solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identit \tilde{A} , di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.

Lâ??esclusione dal *social network*, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni (anche tale dato non Ã" stato contestato ex art. 115, primo comma c.p.c.), Ã" suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dellâ??utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non Ã" facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo periodo e non semplice.

Si tratta nella specie di danni certamente prevedibili e, in ogni caso, ai fini della risarcibilit\tila a norma dell\tila??art. 1225 c.c. rileverebbe nel caso di specie l\tila??intenzionalit\tila dell\tila??inadempimento (che assume una evidente intensit\tila ove si tenga conto dell\tila??allegata, e non contestata, intenzione ritorsiva contro il difensore di altro utente).

Nonostante sia notoria la stima del valore medio, in termini commerciali, di un *account Facebook* nellâ??ordine di poco meno di 100 euro, la quale tiene conto dellâ??utilizzabilità da parte del gestore dei dati personali forniti dagli utenti a fini pubblicitari e commerciali (Ã" di circa 88 euro la stima suggerita da Deutsche Bank Research; ad una stima media si può giungere, ad esempio, dividendo il fatturato del gestore per il numero di utenti; va peraltro considerato che trattasi di un dato medio, che sconta verosimilmente lâ??esistenza di un numero rilevantissimo di profili registrati ma non utilizzati, a fronte dei quali vi sono invece profili e pagine di valore assai rilevante), nella specie si deve tenere conto che non ha qui rilievo, ai fini della presente decisione, il valore economico dei dati personali dellâ??utente e dellâ??account, rilevante per il gestore, ma il danno subito dallâ??utente in caso di sua rimozione, in ragione della evidente lesione della sua vita di relazione.

Non avendo la resistente prodotto alcun elemento a sostegno di un ridotto utilizzo del profilo personale e delle due pagine, e avendo il ricorrente allegato un utilizzo assai intenso degli stessi, dato inoltre atto dellâ??impossibilit \tilde{A} dedotta dalla resistente di ripristinare lâ??account, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati, appare equo stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dal ricorrente in \hat{a} ? 10.000,00 per il profilo personale, che involge pi \tilde{A}^1 direttamente tratti direttamente connessi con diritti personali, ed \hat{a} ? 2.000,00 per ognuna delle due pagine che, pur essendo anch \hat{a} ? esse espressione della sua vita di relazione, appaiono connesse a interessi di natura pi \tilde{A}^1 squisitamente hobbistica del resistente.

8.

Va dato atto dellâ??impossibilità dedotta dalla resistente di ripristinare lâ??account, la quale non Ã" stata specificamente contestata dal ricorrente, neppure da un punto di vista tecnico, sicché non può darsi luogo alla richiesta condanna allâ??adempimento contrattuale (con penale giornaliera).

9.

La resistente deve essere condannata, dunque, a pagare al ricorrente lâ??importo di â?¬ 14.000,00 oltre interessi ex art. 1224, quarto comma c.c. dalla domanda (29 aprile 2020).

La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore accertato, della trattazione effettiva (non vi Ã" stata istruttoria orale, ma vi Ã" stato deposito di una memoria istruttoria e di note scritte per lâ??udienza del 20 gennaio 2021, oltre alle note per la fase decisoria) e dei valori medi dei

parametri vigenti, da cui non vâ??Ã" ragione di discostarsi.

10.

Appare inoltre evidente come la difesa svolta dalla resistente non soltanto sia stata del tutto priva di fondamento, con manifesta funzione dilatoria, ma sia anche venuta meno a elementari regole di correttezza processuale.

Nonostante le difese della resistente non abbiano impedito di valutare comunque i fatti sulla base del principio della ripartizione dellà??onere della prova, non vi Ã" infatti dubbio che il rifiuto di identificare lo stesso rapporto negoziale, la contraddittorietà delle difese, la repentina distruzione di tutti i documenti contrattuali nonostante la loro natura meramente elettronica, abbia impedito alla controparte e alla stessa Autorità giudiziaria di verificare le ragioni dellà??improvviso recesso e di accertare là??effettivo andamento dei rapporti negoziali, ivi compreso là??effettivo utilizzo dellà??account, costringendo ad una valutazione equitativa del danno tenendo conto di una mera presunzione fondata su dati statistici.

Inoltre, la fulminea e irreparabile distruzione non riguarda soltanto tutte le prove, ma anche lo stesso account, $\cos \tilde{A} \neg conducendo allâ??impossibilit\tilde{A} materiale di accogliere la domanda diretta allâ??adempimento contrattuale, con il richiesto ripristino del profilo personale e delle pagine.$

In buona sostanza, la condotta processuale della resistente, società operante in un contesto internazionale, si Ã" caratterizzata per il manifesto proposito di sottrarre il proprio comportamento e le proprie scelte negoziali alla valutazione e al controllo dellâ??Autorità giudiziaria nazionale.

Non può revocarsi in dubbio, dunque, che la parte abbia messo in atto una strategia difensiva in evidente mala fede. Si impone, per conseguenza, la condanna della resistente ai sensi dellâ??articolo 96, terzo comma c.p.c., per il quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dellâ??articolo 91, il giudice, anche dâ??ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

Sul piano quantitativo, la norma consente di determinare il danno equitativamente e, tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitÃ, utilizzando quale parametro di riferimento le spese di lite liquidate secondo i parametri vigenti, appare opportuna la liquidazione di un importo contenuto fra il doppio e il triplo delle spese liquidate e dunque â?¬ 12.000,00.

La particolare gravità della condotta processuale, volta a impedire alla Autorità giudiziaria di accertare i fatti in una materia che involge, oltre a vicende di natura meramente contrattuale, anche diritti della personalità (vita di relazione, manifestazione del pensiero, identità personale)

e evidenti interessi di rilevanza pubblica (non potendosi negare lâ??interesse pubblico ad una corretta gestione dei social network), giustifica infatti lâ??entità della sanzione processuale [Corte di cassazione, Sez. 6 â?? 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020: «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile dâ??ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilitÃ aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dellâ??abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non della??elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bens \tilde{A} di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di \hat{a} ??abuso del processoâ?•, quale lâ??avere agito o resistito pretestuosamente», conforme: Sez. 6 â?? 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 «in tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non puÃ² essere parametrata allâ??indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 â?? il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtA e probitA ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Ã" punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con lâ??unico limite della ragionevolezza»; in particolare sulla conformità a ragionevolezza, tenuto conto della gravità dellâ??abuso, della liquidazione pari al triplo cfr. Corte di cassazione Sez. 6 â?? 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012: «in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dellâ??art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente puÃ² essere condannato a pagare alla controparte una â??somma equitativamente determinataâ?•, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dellâ??art. 385 cod. proc. civ., che, prima dellâ??abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sullâ??importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con lâ??unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari»), corsivi aggiunti].

P.Q.M.

CONDANNA la resistente a pagare al ricorrente lâ??importo di â?¬ 14.000,00 oltre interessi ex art. 1224, quarto comma c.c. dal 29 aprile 2020;

CONDANNA la resistente ai sensi dellâ??art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento al ricorrente di â?¬ 12.000,00;

CONDANNA infine la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in â?¬ 4.835,00 per compensi, â?¬ 30,33 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 10 marzo 2021

Campi meta

Massima:

La mera cancellazione di un account (e delle pagine ad esso collegate), senza alcuna giustificazione, costituisce un illecito contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento in favore dell'utente per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Supporto Alla Lettura:

RISARCIMENTO DANNO

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** puÃ² essere costituito dalla **lesione** di:

- un *diritto soggettivo* e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, **puÃ² essere leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto o **da un soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un *interesse legittimo* vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui lâ??interesse del privato coincide con lâ??interesse pubblico, **puÃ**² **essere leso** dalla Pubblica Amministrazione che nellâ??esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito Ã" **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola Ã" stabilita dallâ??art. 1223 del codice civile. Per questo motivo Ã" necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dallâ??indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- **risarcimento:** quando il danno \tilde{A} " stato causato da una condotta illecita;
- indennizzo: quando il danno \tilde{A} " conseguente ad una condotta lecita cio \tilde{A} " ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.